

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

N.B.

Per "Fiere di Parma" o "Organizzatore" si intende Fiere di Parma S.p.A. con sede in Parma, Viale delle Esposizioni 393A C.F. 00162790349.

Il presente regolamento vale a disciplinare i rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Organizzatore e gli espositori di PARMA BAGARRE - DEBALLAGE NAZIONALE D'ITALIA.

La manifestazione di PARMA BAGARRE- DEBALLAGE NAZIONALE D'ITALIA avrà luogo presso la sede di Fiere di Parma con le seguenti date ed orari:

17 Giugno 2023 Apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 19,00

18 Giugno 2023 Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Gli Espositori potranno accedere al quartiere 30 minuti prima dell'orario di accesso per il pubblico.

I nomi ed i simboli grafici che contraddistinguono la Manifestazione sono marchi registrati dall'Organizzatore che è quindi titolare di tutti i diritti relativi. Sono vietate le pubblicazioni che si fregino del titolo della mostra e che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli Espositori si impegnano a non effettuare riproduzione di tali marchi se non previa autorizzazione dell'Organizzatore.

Art. 1 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE - Possono essere ammessi come espositori:

a) le aziende italiane od estere che esponano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella manifestazione: antiquariato sino al 1960 e modernariato dal 1960 in poi.

b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati alla manifestazione.

Fiere di Parma S.p.A., anche in relazione alle proprie strategie di marketing (iniziative promozionali, eventi collaterali, ampliamento dell'offerta di servizi) si riserva la facoltà di ammettere aziende, enti, organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.

L'Organizzatore, ricevuta la richiesta di partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile), deciderà in ordine all'accoglimento od al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e contestualmente garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati.

In particolare, la decisione in merito all'accettazione od al rifiuto della richiesta verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori a rassegne organizzate o ospitate dall'Organizzatore, esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell'espositore, eventuale incompletezza della documentazione presentata, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della manifestazione in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti od attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc...).

In caso di rigetto della richiesta di partecipazione, l'Organizzatore non è tenuto a motivare le proprie decisioni. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno e/o di interesse. Diversamente, la richiesta di partecipazione si intenderà accolta salvo diversa comunicazione da parte dell'Organizzatore.

Gli Espositori, fatto salvo il legittimo diritto di potersi rivolgere per reclami o chiarimenti scritti alla Direzione, non potranno in alcun modo tenere comportamenti di tipo aggressivo od irrispettoso nei confronti dei rappresentanti della Direzione, siano essi i funzionari o i periti designati, né segnalare solo verbalmente irregolarità di qualsivoglia genere. Ogni infrazione in tal senso sarà considerata una violazione del regolamento della manifestazione con le conseguenze sopra descritte.

Ogni segnalazione, relativa a irregolarità coinvolgenti persone, cose o comportamenti dovrà essere inoltrata alla Direzione per iscritto, entro il termine della manifestazione stessa, in modo documentato e circostanziato e con piena assunzione della relativa responsabilità da parte del segnalatore. Non verrà tenuto alcun conto di segnalazioni verbali o non circostanziate.

È fatto esplicito divieto agli espositori di esporre al pubblico o a qualsivoglia titolo comunicare, con mezzi fisici o virtuali, messaggi relativi alla Manifestazione, alla natura, qualità e selezione delle merci esposte o ai partecipanti, a qualsivoglia titolo.

Ogni infrazione in tal senso sarà considerata una violazione del regolamento della manifestazione con le conseguenze sopra descritte.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - La richiesta di partecipazione deve obbligatoriamente essere compilata sulla piattaforma online predisposta dall'Organizzatore. Essa non potrà contenere né riserve, né condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva e dovrà pervenire, nei termini indicati dall'Organizzatore, fino all'esaurimento della disponibilità dei posti. Accettando l'iscrizione nella piattaforma predisposta dall'Organizzatore l'Espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 5, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi nel contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nei: "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line comprendenti: Date e orari/Dotazioni/Disposizioni generali/Moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. La richiesta di partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai l'Organizzatore.

Il richiedente è tenuto a fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni indicate nella modulistica predisposta dall'Organizzatore o prevista nelle Condizioni Generali di partecipazione o nella Normativa per la partecipazione alla Manifestazione. Inoltre è anche tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta dall'Organizzatore per poter esaminare la richiesta di partecipazione, per poter decidere in ordine ad essa e per poter valutare la sussistenza o la permanenza delle condizioni di partecipazione alla Manifestazione.

L'Espositore si impegna, in particolare e salvi altri obblighi di carattere legale o contrattuale: (a) a non esporre merce non conforme all'oggetto della manifestazione, la quale è dedicata all'antiquariato (oggetti databili sino al 1960), al modernariato (oggetti databili a dopo il 1960) o settori collaterali comunque preventivamente approvati dalla Direzione su base individuale;

(b) a non consentire ad altri, in qualsiasi modo e forma, di esporre oggetti rientranti nel divieto formulato sub. (a); (c) **ad esporre le merci entro i limiti dell'area espositiva assegnata**; (d) a non consentire, in qualsiasi modo e forma, che operatori non registrati da Fiere di Parma come Espositori, ammessi alla specifica edizione della Manifestazione, possano utilizzare lo spazio espositivo assegnato. Sono pertanto vietati all'Espositore la sublocazione, il comodato, lo scambio e, in genere, qualunque forma di disposizione. L'assegnazione del diritto ad utilizzare lo stand e, in genere, ad utilizzare ogni spazio concesso da Fiere di Parma, deve considerarsi rigorosamente personale e non fruibile da soggetti diversi dall'Espositore regolarmente ammesso. Il diritto di partecipare alla Manifestazione e l'assegnazione dello spazio espositivo sono rigorosamente personali. Pertanto l'Espositore non potrà, a qualunque titolo, sia oneroso, sia gratuito, mettere a disposizione di terzi lo spazio espositivo a lui personalmente assegnato, terzi che, per la tipologia della merce trattata, rivestano la qualità di potenziali Espositori.

L'Espositore nemmeno potrà, in qualunque modo, porre in essere atti idonei (esposizione della merce nel proprio stand o altro) a determinare la partecipazione di fatto alla Manifestazione da parte di terzi non ammessi alla medesima. Il divieto ha efficacia anche nella fase di allestimento degli stand e nei servizi connessi alla Manifestazione.

L'Espositore è pienamente responsabile del fatto che la merce esposta, nello stand a lui assegnato, sia rispondente all'oggetto della Manifestazione, secondo quanto previsto sub lettera (a).

(e) **L'Espositore ha l'obbligo di presidiare il proprio spazio espositivo, direttamente e/o con proprio personale, durante i giorni e gli orari di apertura della Manifestazione. Nel caso in cui l'Organizzatore verificasse la mancata apertura dello stand durante gli orari di Manifestazione, o l'anticipato disallestimento dello spazio espositivo assegnato, l'Organizzatore, applicherà una penale di Euro 1000,00 oltre iva per ogni giorno in cui l'Espositore incorrerà in tale inadempimento.**(f) **L'Espositore è unico responsabile dell'autenticità della merce presentata e della sua corretta presentazione ai potenziali acquirenti: è tenuto al pieno rispetto di ogni normativa relativa al rilascio della documentazione di vendita, degli attestati di autenticità e lecita provenienza, del rispetto delle normative vigenti in materia di commercio di beni culturali quali, a titolo di esempio non esaustivo, le norme CITES sulle specie in via di estinzione, le procedure per l'esportazione, il diritto di seguito, ecc.** Qualora l'Espositore non rispetti rigorosamente gli obblighi previsti alle lettere che precedono, nessuno escluso, Fiere di Parma avrà facoltà di disporre la chiusura, temporanea o definitiva, dello stand, quale forma di autotutela convenzionalmente attribuita. Fiere di Parma, inoltre, ferma ogni altra facoltà di legge avrà anche la possibilità di formulare all'Espositore una diffida ad adempiere, entro il termine di due ore, dando anche tutte le prescrizioni conformative necessarie, pena la risoluzione di diritto del contratto di esposizione e la chiusura definitiva dello stand; così come avrà la facoltà di addebitare all'Espositore inadempiente una penale pari al triplo del valore del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Fiere di Parma, infine, avrà libertà di escludere l'Espositore inadempiente dalla partecipazione a successive rassegne, anche di diversa tipologia. Qualora l'Organizzatore abbia il sospetto, comunque acquisito, che un Espositore non si attenga all'obbligo precisato sub. (a), avrà il diritto di far verificare gli oggetti esposti da un proprio esperto di fiducia, al fine di accertarne la conformità o la difformità rispetto alla Manifestazione. L'esperto esprimerà un insindacabile giudizio ed avrà facoltà di compiere riprese fotografiche dello spazio espositivo per documentare lo stand di fatto riscontrato. Tale giudizio sarà vincolante per le parti (Organizzatore ed Espositore), le quali rinunziano ad ogni forma di impugnazione dello stesso. Sulla base di tale giudizio, l'Organizzatore potrà adottare, se del caso, i provvedimenti sopra previsti.

L'Organizzatore avrà il potere di effettuare negli stand attività ispettive, ove abbia il sospetto che il divieto venga violato o eluso e avrà anche il conseguente potere di ordinare all'Espositore, con atto motivato, il ritiro della merce dallo stand.

Rimane salvo il diritto dell'Organizzatore di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e di non ammettere l'Espositore inadempiente alle successive edizioni o ad altre manifestazioni. Fermo restando l'onere in capo a tutti gli Espositori italiani di inviare la visura camerale che documenti la propria iscrizione al Registro delle Imprese, con la sottoscrizione della presente richiesta di partecipazione, l'Espositore dichiara espressamente di essere regolarmente iscritto al Registro Imprese, di essere titolare di Partita IVA e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge. Nel caso in cui la visura camerale aggiornata e datata all'anno in corso non pervenisse alla segreteria di manifestazione al momento della richiesta da parte dell'ufficio commerciale, sia essa via mail o telefonica, oppure ai relativi solleciti da parte della segreteria organizzativa, Fiere di Parma addebiterà all'espositore l'importo di euro 30,00 + iva per l'evasione della visura camerale.

Art. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO - Unitamente alla richiesta di partecipazione l'Espositore dovrà versare l'intero importo previsto per la partecipazione alla

manifestazione e indicato nella piattaforma online predisposta dall'Organizzatore. Sarà facoltà dell'Organizzatore prendere in considerazione soltanto le richieste integralmente compilate sottoscritte e accompagnate dai versamenti cui al comma precedente. I pagamenti successivi, ad esempio relativi a servizi tecnici richiesti, dovranno avvenire entro la fine della Manifestazione o entro il termine comunque indicato dalla Direzione. Il saldo di ogni onere di partecipazione dovrà comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno di svolgimento della rassegna.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE - L'assegnazione delle aree espositive viene effettuata dall'Organizzatore mediante apposita piattaforma online. L'Espositore selezionerà autonomamente, tramite piattaforma online, lo spazio prescelto, ferma la facoltà dell'Organizzatore di modificare unilateralmente il layout della Manifestazione. Dopo il perfezionamento del contratto, le assegnazioni degli spazi espositivi potranno essere unilateralmente modificate dall'Organizzatore, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative; in tali casi, l'Organizzatore non sarà esposto ad alcuna responsabilità nei confronti degli espositori.

Art. 5 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

La configurazione della Manifestazione non consente la facoltà di recesso a favore dell'Espositore, il quale, anche in caso di rinuncia sarà tenuto a corrispondere l'intero importo indicato nella richiesta di partecipazione; l'Organizzatore tratterà l'importo già versato o comunque potrà esigere il pagamento della residua intera quota prevista per la partecipazione, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti.

Alla rinuncia espressa è equiparato, sul piano degli effetti e delle conseguenze, il comportamento dell'Espositore il quale, senza nulla comunicare, non provveda ad allestire la propria area entro il termine previsto dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" o manifesti, in altro modo concludente, la sua volontà di non prendere parte alla Manifestazione. In tutte le ipotesi di rinuncia, tacita o espressa, l'Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio espositivo, anche assegnandolo ad altri Espositori.

L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di Partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della manifestazione e - per motivi attinenti alla organizzazione della manifestazione ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire quanto già incassato.

Art. 6 - CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE - Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli Espositori nei seguenti termini:

16 Giugno 2023 dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

Il loro allestimento dovrà essere completato nei termini sopra descritti ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5.

Art. 7 - ALLESTIMENTI - Premesso che vige il divieto assoluto di installare pareti e/o pannellature di qualsiasi genere sia per l'esposizione di merci che per la delimitazione degli spazi, o per la realizzazione di uffici o ripostigli, di conseguenza la merce in esposizione (compresi i lampadari) dovrà essere insindacabilmente posizionata a terra.

L'esposizione delle merci dovrà essere contenuta entro la superficie dell'area prenotata ed assegnata individuabile mediante righe a vernice o nastri adesivi a terra.

L'organizzazione dello spazio e dei relativi impianti dovranno essere a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle di prevenzione antincendio. Sarà facoltà dell'Organizzatore di richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line. La mancata consegna all'Organizzatore delle dichiarazioni e documentazioni previste nei predetti documenti regolamentari per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici, ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà all'Organizzatore la possibilità di chiedere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare l'organizzazione degli spazi e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Organizzatore o di terzi è a carico esclusivamente dell'Espositore.

Il partecipante non potrà utilizzare, in alcun caso, per l'organizzazione dello spazio, per l'esposizione della merce o per altro scopo, spazi eccedenti quello a lui assegnato.

In particolare, non potrà occupare, nemmeno temporaneamente, spazi destinati al transito ed alla sosta del pubblico, agli addetti di Fiere di Parma, alle uscite di sicurezza o ad altro fine connesso alla sicurezza dei partecipanti e del pubblico.

Si precisa che nel caso di occupazione di area eccedente quella contrattualizzata verrà addebitato in fattura l'importo relativo all'area in esubero occupata, calcolato in base ai mq. occupati in eccedenza e fatturata considerando un costo di euro 50,00/mq.

Oltre a quanto sopra, si precisa inoltre che è fatto assoluto divieto all'Espositore di esporre merce al di fuori dei padiglioni, nelle aree esterne ad esse adiacenti e comunque in qualsiasi altro luogo che non sia lo spazio espositivo assegnato.

In caso di violazione degli obblighi sopra specificati, l'Organizzatore potrà diffidare il partecipante a rimuovere ogni cosa occupi spazi esterni allo stand e, in caso di inottemperanza, potrà procedere alla rimozione delle merci esposte in violazione degli obblighi di cui sopra a spese dell'Espositore inadempiente. Quest'ultimo sarà comunque responsabile di ogni evento dannoso che sia eventualmente derivato dalla violazione dell'obbligo qui precisato. L'Organizzatore, infine, potrà anche addebitare all'Espositore una somma a titolo di indennizzo per l'utilizzo di fatto, sebbene abusivo, di uno spazio all'interno del padiglione espositivo.

Art. 8 - RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE - Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alle operazioni di rimozione delle merci, prodotti e materiali presenti nello spazio espositivo con le seguenti modalità:

18 Giugno 2023 dalle 19:30 alle 22:00

19 Giugno 2023 dalle ore 08.00 alle ore 12.00

L'uscita delle merci e materiali dal quartiere dovrà essere accompagnata dall'ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore o della Banca incaricata; il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione alla Manifestazione e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Lo sgombero dell'area espositiva assegnata dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello spazio espositivo ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico. **Qualora lo sgombero delle aree espositive non avvenga entro il termine previsto, gli Organizzatori potranno far rimuovere e stoccare il materiale rimasto, oltre ad applicare una penale giornaliera di euro 500,00 + iva nei confronti dell'Espositore inadempiente. Alla chiusura del sabato, giorno precedente la domenica di fine manifestazione, nel caso in cui venisse verificata la presenza di automezzi all'interno del Quartiere Fieristico, l'Organizzatore rimuoverà a spese dell'Espositore il mezzo trovato in violazione del presente divieto. L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio le modalità di accesso al Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione, quindi compreso anche l'ultimo giorno di apertura al pubblico.**

Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE - La Manifestazione è aperta agli operatori e ai visitatori, muniti del prescritto documento di ingresso, nei giorni e negli orari che l'Organizzatore ha stabilito e si riserva eventualmente di modificare, anche nel corso della Manifestazione. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla Manifestazione, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità della Manifestazione, anche se priva di fini lucrativi.

Art. 10 - SORVEGLIANZA GENERALE - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE - Per tutta la durata della Manifestazione nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero delle aree, l'Organizzatore provvederà nell'interesse e per esigenza propria ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all'interno dei padiglioni (non dei parcheggi). Esso, però non assume alcuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievoli che dovessero verificarsi in danno degli Espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, **l'Espositore è tenuto a presidiare il proprio stand direttamente e/o con personale di fiducia.** L'Espositore sarà responsabile nei confronti dell'Organizzatore per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati all'Organizzatore o a terzi in genere. L'Espositore esonera altresì espressamente l'Organizzatore da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri Espositori o di terzi in genere. L'Espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. Le aree e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli Espositori.

Art. 11- ASSICURAZIONE

Dichiarazione di valore

L'Espositore è obbligato a dichiarare il valore complessivo di tutti i beni portati in Fiera (merci, macchinari ed attrezzature), anche di proprietà di terzi, compilando obbligatoriamente, in tutte le sue parti, il Formulario Assicurazioni (modulo A1), inserito nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line", nel cui retro sono riportate, sinteticamente, le condizioni di assicurazione.

In assenza di tale comunicazione l'Espositore accetta e dichiara che il valore complessivo dei suddetti beni non eccede € 20.000,00. Nel caso in cui l'Espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare di area collettiva, si dovrà precisare, per ciascuna ditta e/o partecipante presente nello stand, il valore complessivo dei beni esposti in fiera. Fiere di Parma S.p.A. si riserva comunque la possibilità di verificare l'esattezza delle suddette dichiarazioni.

Coperture assicurative

Fiere di Parma S.p.A. provvede a proprie spese, nell'interesse proprio e dell'Espositore, alla stipulazione delle seguenti coperture assicurative:

- "ALL RISKS" (tutti i rischi)

Tale copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 - a primo rischio assoluto - ed è valida per tutto il tempo di permanenza in fiera dei beni dell'Espositore; la copertura è valida anche durante il trasporto dei beni dal luogo di partenza per l'inoltro in fiera, nonché per il relativo viaggio di ritorno nella medesima località. Le condizioni di assicurazione, le esclusioni, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo saranno quelli disciplinati dal contratto di assicurazione in vigore al momento dell'inizio della Manifestazione espositiva.

Limitatamente agli Enti Pubblici, Consorzi, ecc. il capitale di cui sopra s'intende proporzionalmente suddiviso al numero degli associati e/o partecipanti alla Manifestazione. Per il valore dei beni di ogni natura portati in fiera - sia di proprietà che di terzi - che ecceda il valore di € 20.000,00, l'Espositore è tenuto a disporre di una propria copertura "ALL RISKS" (tutti i rischi), che dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa della compagnia, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Fiere di Parma S.p.A, comitato organizzatore, appaltatori ed Espositori.

Tale copertura dovrà essere allegata al formulario assicurativo e Fiere di Parma S.p.A ne valuterà la regolarità e la rispondenza a quanto sopra previsto. In qualsiasi caso di inadempimento, totale o parziale, ai predetti obblighi, Fiere di Parma S.p.A. si riserva la facoltà di attivare una propria copertura "ALL RISKS", con addebito all'Espositore dei relativi costi.

In alternativa a quanto sopra, l'Espositore potrà richiedere a Fiere di Parma S.p.A. di assicurare per suo conto il valore dei beni eccedente € 20.000,00, compilando la relativa parte del modulo "segue modulo A1".

Alle somme assicurate eccedenti € 20.000,00 verranno applicate le tassazioni riportate nel suddetto modulo A1 e Fiere di Parma S.p.A. provvederà ad addebitare all'Espositore il relativo premio di assicurazione. Fiere di Parma S.p.A. consegnerà all'Espositore il certificato di assicurazione a conferma dell'avvenuta copertura.

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Per i danni cagionati a terzi, dei quali l'Espositore ed i loro dipendenti risultino responsabili a termini del Codice Civile.

- ASSISTENZA

Assistenza ai titolari, amministratori e dipendenti dell'Espositore per trasporto sanitario, invio del medico e di medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari.

Le condizioni delle suddette coperture assicurative sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma S.p.A.

La dichiarazione di valore, le diverse tipologie di coperture assicurative e gli altri disposti previsti nel presente articolo potrebbero essere in ogni momento oggetto di revisione da parte dell'Organizzatore.

Comunicazioni danni

Le richieste di risarcimenti danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante la Manifestazione, all'ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma S.p.A. In caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà allegato l'originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore.

L'Organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. All'interno del Quartiere Fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati dall'Organizzatore.

Art. 13 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione della manifestazione potrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale dell'Organizzatore, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line" con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi dell'Organizzatore.

Art. 14 - MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO - I macchinari dovranno essere conformi alle normative legislative vigenti nazionali ed internazionali; dovranno essere installati in modo da garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, antinfortunistiche e di buona tecnica dettate dall'esperienza, nonché secondo eventuali altre indicazioni che potranno essere impartite dall'Organizzatore. Macchinari, apparecchiature ed attrezzature installati senza l'osservanza delle disposizioni sopra citate, saranno subito rimossi dal Quartiere Fieristico a rischio ed a spese dell'Espositore. I macchinari esposti possono essere azionati, previa richiesta all'Organizzatore, e purché ciò non comporti pericolo o molestia. E' fatto obbligo all'Espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose; non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni macchinari con motori a scoppio che comportino impiego di carburanti liquidi o gassosi. L'Espositore esonera comunque l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.

Art. 15 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI - Fiere di Parma S.p.A. fornisce a richiesta dell'Espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del Quartiere Fieristico, dovranno essere affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli Espositori possono anticipatamente verificare, consultando il "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line". Tali condizioni si intendono accettate dall'Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio.

Si precisa che Fiere di Parma S.p.A. disciplina e organizza i servizi tecnici e pertanto eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al personale preposto di Fiere di Parma S.p.A.

In particolare si precisa che:

- Allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere - gli allacci relativamente all'energia elettrica, acqua, aria compressa, telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma S.p.A.;

- Movimentazione merci - per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli

- Espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma S.p.A.;

- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'Istituto autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.

Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione ed i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line". L'Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma S.p.A. non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'Espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma S.p.A. di provvedere all'installazione degli impianti, tenendo conto dei mezzi e delle maestranze di cui Fiere di Parma S.p.A. ha normalmente la disponibilità, nessun risarcimento ad indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma S.p.A. in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi, Fiere di Parma S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell'Espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori ed esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia - ora per allora - ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma S.p.A.. L'Espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio spazio espositivo di:

- cavi di energia elettrica
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche

sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'Espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità delle colonne sulle quali si trovano attestate derivazioni impiantistiche o presidi antincendio.

Art. 16 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO - L'Organizzatore si riserva di provvedere, per esclusivo servizio degli Espositori e senza assumere alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni inerenti al contratto di partecipazione alla manifestazione, concernenti gli Espositori e le aziende eventualmente iscritte a catalogo quali rappresentati, partner, co-espositori ecc, ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante d'orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata) che riterranno più idonei.

Art. 17 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 18 - AREE DI SOSTA DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO - Il Quartiere Fieristico è dotato di aree di sosta (addetti fiera, Espositori, visitatori, ecc.) ognuna delle quali individuabile da apposita segnaletica. All'Espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l'accesso all'area esterna al quartiere. Il possesso del contrassegno, tuttavia, non garantisce la disponibilità dello spazio. Oltre all'area sopra menzionata, sarà in facoltà dell'Organizzatore destinare in via esclusiva altre aree agli Espositori. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta contenente le condizioni per la prenotazione e l'utilizzo dello spazio. L'Organizzatore declina, in ogni caso, la responsabilità per furti e danneggiamenti dei veicoli in sosta o degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del detto contrassegno e solamente nell'apposita area nei giorni e negli orari di svolgimento della Manifestazione. Nel caso di inadempimento a quanto esposto nella presente clausola, oltre alla facoltà dell'Organizzatore di fare trasportare il veicolo in qualsiasi altro luogo anche al di fuori del Quartiere Fieristico a spese e rischio dell'Espositore, quest'ultimo sarà tenuto alla corresponsione di una penale di Euro 250,00 per ogni ipotesi di inosservanza del comportamento dovuto come sopra previsto ed accettato.

Art. 19 - DIVIETI PARTICOLARI - In particolare, e salvo quant'altro disposto, agli Espositori sono vietati:

- l'occupazione di spazi all'esterno dell'area assegnata. In caso di violazione all'obbligo suddetto, ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull'Espositore o sugli Espositori che avranno contravvenuto al divieto. Fiere di Parma S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere, con addebito delle spese tutte a carico dell'Espositore inadempiente, alla rimozione degli oggetti posti arbitrariamente all'esterno degli spazi espositivi e di rivalersi per eventuali danni;

- la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti (salva espressa autorizzazione dell'Organizzatore). L'autorizzazione potrà avere carattere generale o particolare, in relazione alle caratteristiche della Manifestazione, alla tipologia dei prodotti e ad ogni altra esigenza di natura organizzativa. Nel caso sia consentita la vendita, l'Espositore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia;
- l'esposizione di prezzi (ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile);
- la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione;
- la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non rappresentati dagli Espositori;
- il parcheggio di autovetture o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento ed il disallestimento degli stand e durante l'intero periodo di svolgimento della Manifestazione;
- l'introduzione di animali nel Quartiere;
- l'ingresso ai minori di anni 14, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza;
- fotografare e riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso della fiera e del titolare dello stand;
- promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della Manifestazione in corso, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organizzatore.
- mantenere un comportamento scorretto o irrispettoso nei confronti della Direzione, di sui incaricati a qualunque titolo o comunque di qualunque soggetto presente alla Manifestazione.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line" si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla Manifestazione potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore oltre ad eventuali danni.

Art. 20 - RINVIO, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - L'Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nel caso in cui, per forza maggiore o comunque per cause ad esso non imputabili ancorché prevedibili, la Manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tale ultima ipotesi le somme disponibili, dopo che gli impegni assunti siano stati pareggiati, verranno ripartite tra gli Espositori in proporzione dei pagamenti individuali effettuati senza che essi possano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, citare per danni l'Organizzatore. L'Organizzatore non assume altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento od avvenimento, indipendente dalla propria volontà ancorché prevedibile, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della Manifestazione. E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore di apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso l'Organizzatore.

Art. 21- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - L'Espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti dell'Organizzatore. L'Espositore assume anche verso l'Organizzatore l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'Espositore si impegna, anche verso l'Organizzatore, a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'Espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, fermo quanto disposto nell'art.15, l'Espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso l'Organizzatore, manleverà e terrà indenne l'Organizzatore di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della Manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto alla segreteria della Manifestazione entro il termine di chiusura della Manifestazione stessa. Le decisioni che l'Organizzatore assumerà in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile. L'Espositore accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Parma in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza od occasione del presente contratto. Il rapporto tra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti condizioni di partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CODICI DI CONDOTTA

L'Espositore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera nonché in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo D. Lgs. 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da Fiere di Parma nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, che l'Espositore dichiara di conoscere.

In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Espositore e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Fiere di Parma potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Espositore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

L'Espositore impronterà la propria condotta al rispetto di principi etici e morali e non porrà in essere alcun comportamento tale da dar luogo ad uno dei reati previsti nel Decreto Legislativo 231/2001. L'Espositore dichiara di aver preso visione e si obbliga al rispetto del modello di organizzazione gestione e controllo di Fiere di Parma la cui osservanza costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. L'inadempimento alle disposizioni della presente clausola legitimerà Fiere di Parma a risolvere il presente contratto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per il tramite di lettera raccomandata/PEC, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno eventualmente sofferto.

L'accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.lgs. 231/01 comporterà la facoltà in capo a Fiere di Parma di risolvere il presente contratto anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna senza alcun obbligo da parte di Fiere di Parma di risarcire il danno nel caso in cui l'Espositore dovesse essere assolto dal reato contestato. Pertanto, l'Espositore dichiara che si asterrà dal porre in essere ogni e qualsivoglia attività tale da poter dar luogo ai reati sopramenzionati.

Parma, li..... Timbro e Firma

La Ditta sottoscritta si impegna tassativamente a prendere parte alla Manifestazione e dichiara di approvare tutti gli articoli delle "Condizioni di Partecipazione", le norme e le tariffe di partecipazione riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate anche successivamente per l'organizzazione e il buon funzionamento della Manifestazione; in particolare quelle riportate nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Modulistica on-line" comprendenti: Date e orari/Dotazioni/Disposizioni generali/Moduli prenotazione servizi, che accetta espressamente dopo averne preso accurata visione, costituenti parte integrante del Regolamento della Manifestazione. In particolare il partecipante, dopo attenta lettura ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., accetta le condizioni dei seguenti artt. delle "Condizioni di Partecipazione": 1) Ammissione alla Manifestazione; 2) Partecipazione alla Manifestazione; 4) Assegnazione delle Aree Espositive; 5) Rinuncia alla Partecipazione; 7) Allestimenti; 8) Riconsegna delle Aree Espositive; 10) Sorveglianza Generale ecc.; 11) Assicurazione; 15) Forniture Tecniche -Servizi; 19) Divieti particolari; 20) Rinvio, riduzione e sospensione della Manifestazione; 21) Disposizioni di Carattere Generale, ecc. 22) Responsabilità amministrativa e codici di condotta.

Parma, li..... Timbro e Firma